

Esenti da imposte le donazioni di quote di società di persone

Notariato

Studio del Cnn sulle modifiche del Dlgs 139/2024 al Testo unico

Angelo Busani

Donazioni, patti di famiglia e successioni ereditarie esenti da imposte se hanno per oggetto:

- quote «di controllo» di società di capitali aventi per oggetto l'attività di holding (sia «mista» che «pura») e di mero godimento mobiliare o immobiliare;
- quote di qualunque entità in qualsiasi società di persone.

E' questa la assai decisa presa di posizione del Consiglio nazionale del notariato nello Studio n.100-2024/T, divulgato recentemente. L'opinione del notariato (che lo Studio autodefinisce come «cristallina») viene derivata dalla riformulazione dell'articolo 3, comma 4-ter, del Tus (il Dlgs 346/1990, testo unico dell'imposta di successione e donazione) operata con il Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025 (con riferimento agli atti stipulati e alle successioni ereditarie aperte da tale data), ma con inevitabili effetti anche anteriori, per la ragione che la nuova norma ha un carattere abbastanza chiaramente interpretativo.

La legge di riforma, infatti, interviene a meglio disporre un testo normativo che era noto per la sua evidente incoerenza e le sue oggettive lacune. Con il nuovo testo viene dunque sancito (o, meglio, chiarito) che l'esenzione da imposta di donazione e successione si applica in caso di trasferimento:

- di azienda, a condizione che il soggetto avente causa (donatario, assegnatario del patto di famiglia, erede o legatario) prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa per non meno di cinque anni dalla data del trasferi-

mento (e cioè della donazione, del patto di famiglia e dell'apertura della successione ereditaria);

- di quote di Srl o di azioni di Spa, a condizione che il soggetto avente causa detenga il controllo della società in questione (si intende la titolarità del 50,01 per cento del capitale sociale) per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento;
- di quote di partecipazione al capitale di società di persone (e quindi anche della società semplice), a condizione che il soggetto avente causa detenga la titolarità della quota sempre per non meno di cinque anni.

Nel vigore della norma oggi vigente, l'amministrazione finanziaria ha invece sostenuto:

- quanto alle quote di società di persone, che l'esenzione si rende applicabile «a condizione che gli aventi causa

proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa» (risoluzione n. 446/E del 18 novembre 2008);

- quanto alle quote e alle azioni di società di capitali, che l'esenzione non è concessa per quei trasferimenti che non consentano al beneficiario di mantenere «seppur indirettamente», il controllo dell'azienda familiare, intesa come «realità imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche ai fini del suo passaggio generazionale» (risoluzione n. 552 del 25 agosto 2021).

A quest'ultima tesi ha prestato adesione anche la giurisprudenza di vertice, escludendo che l'esenzione possa competere per il trasferimento di quote di controllo di una società di capitali che abbia a oggetto un'attività «di mero godimento immobiliare, economicamente non operativa, caratterizzata da una gestione statica» (Cassazione n. 6082 del 28 febbraio 2023), evidentemente derivando questa conclusione dal fatto che, poco prima, il giudice delle leggi aveva sancito, a sua volta, che la norma di esenzione è finalizzata «ad agevolare – attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione – la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia» (Corte costituzionale n. 120 del 23 giugno 2020).

Per effetto della nuova norma, in sostanza, diverrebbe indifferente la presenza di un'azienda nel patrimonio della società di capitali o della società di persone le cui quote sono oggetto di trasferimento mediante donazione, patto di famiglia o successione ereditaria: nelle società di capitali il presupposto dell'esenzione rimarrebbe sarebbe unicamente quello del mantenimento del controllo per almeno cinque anni mentre, nelle società di persone, si tratterebbe solo di mantenere la partecipazione, sempre per non meno di un quinquennio. Si tratta di capire ora come reagiranno (probabilmente resistendo) l'Agenzia e, di conseguenza, la giurisprudenza.

CONSULENTI

Collaborazione con la Farnesina

Il ministero degli Affari esteri e l'Ordine dei consulenti del lavoro hanno definito ieri un rapporto di collaborazione per avviare un programma di formazione specialistico destinato al personale della Farnesina sui temi del lavoro e della gestione delle risorse umane. Il progetto intende offrire una formazione avanzata su temi di competenza strategica dell'Ordine, destinato al personale della direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero, così da fornire tutte le informazioni per una corretta attuazione delle novità normative legate al mondo del lavoro.

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA